



## PARERE IN MATERIA DI ASSUNZIONE SPECIALIZZANDO IN FISICA MEDICA

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, quale unico Ente pubblico ed organo sussidiario dello Stato, finalizzato alla tutela degli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione di Chimico e di Fisico, intende chiarire la normativa relativa alla possibilità di assumere ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii. un laureato in fisica specializzando, iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria in Fisica Sanitaria, nel caso di assenza di iscrizione all'albo

Il parere è stato reso dalla Federazione Nazionale nella riunione di comitato centrale del 19.07.2024 a fronte di un quesito posto da una ASST.

Il Decreto del Ministero della Salute del 23/03/2018 recante "Ordinamento della professione di Chimico e Fisico", pone un regime provvisorio per le iscrizioni dei laureati in fisica al neocostituito Albo dei Chimici e Fisici, fintanto non venga emanato il decreto per l'istituzione dell'esame di Stato, tra cui, al punto e), il conseguimento della specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.

L'art. 1 comma 547 della legge di bilancio 2019 dispone, tra l'altro, che i fisici regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione: "sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata".

Il medesimo articolo poi al comma 548 bis dispone che questi fisici specializzandi possano essere assunti a tempo determinato e part time nelle strutture pubbliche e private, secondo quanto concordato in sede di conferenza stato regioni.

Dalle norme che precedono è agevole dedurre che, fintanto che il MUR non procederà a regolare con apposito provvedimento l'esame di Stato dei Fisici, ovvero non entreranno a regime le lauree abilitanti, ai laureati in fisica è preclusa l'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici, salvo non si trovino in alcune fattispecie dettate per il regime transitorio.

La norma di cui al comma 547 citato, inoltre, chiede quale unico presupposto per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, la regolare l'iscrizione a partire dal secondo anno della scuola di specializzazione.





Dal combinato disposto di questa normativa si può sostenere che il laureato in fisica, ancorché non iscritto all'Albo per l'impossibilità di poterlo fare (stante la mancanza della regolamentazione dell'esame di Stato), ma regolarmente iscritto al secondo anno della scuola di specializzazione, rientri pienamente nella fattispecie di cui ai commi 547 e 548 Bis della L. 145/2018 (legge bilancio 2019) e, pertanto, possa essere assunto a tempo determinato e part time, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo non appena conseguita la specializzazione.

Ove l'Ente ritenga opportuno lo specializzando può rilasciare dichiarazione di impegno all'iscrizione all'Albo una volta conseguita la specializzazione.

## FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

Il Presidente \*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lqs. n. 39/1993"